



Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 11/2013 in tema di applicazione del d. lgs. n. 150/2009 all'Automobile Club Italia e agli Automobile Club Provinciali

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

- sulla base della vigente disciplina legislativa, l'Automobile Club Italia (ACI) è un ente pubblico non economico, inserito dalla legge n. 70/1975 tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse (parte IV della tabella allegata alla citata legge);
- gli AA.CC. territoriali sono stati riconosciuti, ai sensi dei d.p.r. n. 665/1977 e n. 244/1978 (emanati in attuazione della legge n. 70/1975), "enti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" ed inseriti nella stessa categoria degli "enti preposti a servizi di pubblico interesse", nella quale la citata legge n. 70/1975 ha ricondotto l'ACI;
- né l'ACI, né gli AA.CC. territoriali compaiono nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto annualmente dall'Istat;
- ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, l'ACI è un ente a struttura associativa, essendo una federazione che associa 106 Automobile Club territoriali (AA.CC.);
- gli AA.CC. territoriali, inoltre, risultano legati all'ACI da un vincolo funzionale, conseguente alla struttura federativa, che si desume, come sottolineato anche dalla Corte dei Conti nelle ultime Relazioni sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ACI, da diverse disposizioni contenute nello Statuto dell'Ente (artt. 7, 8, 12, 15, 18 e 19) e si manifesta, in particolare, nella previsione secondo cui i Direttori degli AA.CC. territoriali, per l'esigenza di assicurare il rispetto delle linee di indirizzo strategico definite dall'ACI, appartengono ai ruoli dell'ACI (art. 55);

RILEVATO CHE

- ai fini della individuazione dei limiti e delle modalità di applicazione del d. lgs. n. 150/2009, assumono rilievo la natura delle attività svolte, la previsione di forme di controllo e vigilanza, nonché lo *status* giuridico del personale;
- con particolare riferimento alla natura dell'attività svolta, l'ACI svolge, anche attraverso autonome articolazioni a livello territoriale che fanno capo alla struttura centrale, la funzione, innegabilmente pubblica, di gestione del Pubblico Registro Automobilistico e la connessa attività di riscossione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e delle tasse automobilistiche, sulla base di apposite convenzioni con le Province e con le Regioni;

- sia l'ACI, che gli AA.CC. svolgono, inoltre, una serie di attività, qualificate dallo Statuto dell'Ente come istituzionali (i servizi ai soci, la promozione dell'automobilismo, la tutela del territorio, lo sviluppo del turismo, la promozione dello sport automobilistico, l'istruzione e l'educazione automobilistica, l'attuazione di forme di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli), che possono, però, essere svolte anche da distinti soggetti privati;

- sia l'ACI, che gli AA.CC. non ricevono contributi diretti da parte dello stato ma si finanziano, rispettivamente, attraverso le quote versate dai soci e il corrispettivo pagato dagli utenti all'atto di erogazione dei servizi resi per conto dello Stato, delle Regioni e delle Province;

- l'ACI è stato sottoposto, con d.p.r. del 18 agosto 1962, al controllo della Corte dei conti, che viene eseguito, peraltro, con un unico provvedimento; l'art. 38 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, del resto, prevede che "per la riassunzione delle risultanze delle gestioni proprie e degli enti federati viene redatto un rendiconto finanziario consolidato formulato in termini di competenza e strutturato per categorie, una situazione patrimoniale ed un conto economico consolidati. Il bilancio consolidato, predisposto dal Consiglio Generale e redatto sulla base dei conti consuntivi così come rispettivamente deliberati dagli organi dell'ACI e degli Automobile Club, è approvato dall'Assemblea";

- al profilo pubblicistico dell'ente, quanto meno con riferimento allo svolgimento della sua principale funzione, corrisponde l'applicazione ai dipendenti – sia dell'ACI, che degli AA.CC. territoriali – del contratto collettivo del comparto enti pubblici non economici;

- sulla base dei dati in possesso della Commissione, i dipendenti dell'ACI sono circa 3.000, mentre i dipendenti dei 106 AA.CC. territoriali sono complessivamente circa 300;

- devono trovare generale applicazione i principi di economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione;

DELIBERA

sulla base delle particolari struttura e natura dell'ACI e degli AA.CC. territoriali e alla luce anche della *ratio* che ispira il d. lgs. n. 150/2009 nel suo complesso, appare opportuno che le iniziative e gli adempimenti ivi previsti siano curati dall'ACI, nel senso che alla unicità dell'Organismo indipendente di valutazione, sia per l'ACI che per gli AA.CC. territoriali, si accompagni la redazione, da parte dell'amministrazione a livello centrale, di un unico piano della *performance*, con conseguente unicità della relativa relazione, di un unico programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché della determinazione degli *standard* di qualità (per quanto riguarda la gestione del Pubblico Registro Automobilistico e la connessa attività di riscossione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e delle tasse automobilistiche).

Roma, 20 febbraio 2013

Romilda Rizzo